



CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRESIDENZA

Via Antonio Varisco, 3/5 CAP 00136
Telefono 06.3980888103 - Fax 06.39728032
E-mail: ca.roma@giustizia.it

Prot. n. 5408

Roma, li

19 FEB. 2015

OGGETTO: Contributo unificato e intervento autonomo.

AL SIG. PRESIDENTE
AL SIG. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
ROMA

AI SIGG. PRESIDENTI
AI SIGG. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE
AL SIG. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
ROMA


AI SIGG.RI MAGISTRATI DI
SORVEGLIANZA
AI SIGG. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DI
FROSINONE - VITERBO

Si trasmette l'allegata nota ministeriale n. 20600.U del 30 gennaio 2015 relativa a quanto indicato in oggetto.

I Sigg. Presidenti dei Tribunali del distretto sono pregati di portarla a conoscenza degli Uffici giudiziari ricadenti nei rispettivi circondari.

IL DIRIGENTE
Maria Maddalena

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Luciano Panzani



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio I



Prot. n. 49. DG. 05/02/2015. 002000.0

Roma, 30 GEN. 2015.

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

E p.c.

All'Ispettorato Generale
Sede

Oggetto: contributo unificato e intervento autonomo

Numerosi uffici giudiziari hanno sottoposto all'attenzione di questa Direzione Generale alcuni quesiti volti a chiarire se sia dovuto il contributo unificato in tutte le ipotesi di intervento disciplinate dal codice di procedura civile o se, diversamente, il pagamento sia previsto per le sole ipotesi di intervento autonomo disciplinato dall'articolo 105, comma 1, del c.p.c.

Inoltre, gli uffici chiedono quale sia il regime tributario a cui assoggettare gli interventi nelle procedure esecutive.

Per quanto riguarda tale ultimo quesito si ricorda che questa Direzione Generale ha fornito alcuni chiarimenti in tema di intervento nelle procedure esecutive con la nota n. prot. 94920 del 5 luglio 2012 che al paragrafo due precisa che il versamento del contributo unificato nelle procedure esecutive è dovuto solo da chi proponga istanza di vendita o di assegnazione.

Per quanto riguarda, invece, il quesito principale si rappresenta quanto segue.

L'articolo 14, comma 3, seconda parte, del D.P.R. n. 115/2002, prevede che *"le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda"*.

Il tenore letterale della norma sopra riportata, a parere di questa Direzione Generale, deve fare ritenere che solo l'intervento autonomo, così come disciplinato dall'articolo 105, comma 1, del codice di procedura civile faccia sorgere l'obbligo al versamento del contributo unificato.

Sebbene, infatti, il codice di procedura civile non conosca - dal punto di vista terminologico - la distinzione tra intervento autonomo e altri tipi di intervento (principale e adesivo dipendente), che sono frutto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, deve ritenersi che l'ordinamento ricollegli il pagamento di un importo a titolo di contributo unificato, ulteriore rispetto a quello già corrisposto dalla parte che ha iscritto la causa a ruolo, all'ampliamento del *thema decidendum*. Poiché colui che interviene solo *ad adiuvandum* non fa valere una sua autonoma posizione di vantaggio attribuitagli dall'ordinamento, limitandosi a supportare la tesi già sostenuta dall'una o dall'altra parte - tanto che il codice di rito non gli consente nemmeno di proporre autonoma impugnazione avverso la sentenza che abbia deciso la controversia - deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per la debenza di un importo a titolo di contributo unificato.

In altri termini, nelle ipotesi di intervento adesivo, di cui al comma 2 del citato articolo 105 c.p.c., chi interviene sostiene la posizione di un'altra parte processuale, perché vi ha interesse, ma non richiede autonoma statuizione relativa alla sua posizione giuridica soggettiva; in tale ipotesi nessun contributo unificato si ritiene dovuto.

Tali valutazioni sono da considerarsi valide anche per gli interventi nei giudizi di opposizione all'esecuzione in quanto, come già precisato nella circolare n. 3 del 13 maggio 2002, trattasi di ordinari giudizi di cognizione rispetto ai quali solo l'intervento autonomo sconta il pagamento del contributo unificato.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti

